



**PROPOSTA DI LEGGE N. 157/9<sup>^</sup>  
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:**

***“DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E ALLA  
QUALITA’ DEL LAVORO, AL CONTRASTO E ALL’EMERSIONE DEL  
LAVORO NON REGOLARE”.***

---

**RELATORE: GIANLUCA GALLO**

**IL DIRIGENTE  
F.TO ANTONIO CORTELLARO**

**IL PRESIDENTE  
F.TO NAZZARENO SALERNO**

## RELAZIONE

Il progetto di legge regionale, d’iniziativa della Giunta regionale, recante “*Disposizioni e misure dirette alla tutela della sicurezza, la qualità del lavoro ed al contrasto ed emersione del lavoro non regolare*”, intende definire in maniera organica le strategie e gli strumenti di intervento della Regione Calabria a favore dei processi di emersione del lavoro irregolare, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul tema e si propone di rafforzare l’azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla regolarizzazione dei processi produttivi, con particolare riferimento al contributo e agli orientamenti avanzati dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, che oggi svolge un importante ruolo di avamposto regionale nella più ampia rete istituzionale nazionale.

La finalità principale dell’iniziativa di legge regionale consiste nella predisposizione di un assetto normativo in grado di contrastare gli effetti negativi del lavoro irregolare e sommerso e, nello stesso tempo, di favorire politiche di emersione in grado di ridurre l’impatto dell’economia sommersa sullo sviluppo socio-economico regionale e sull’occupazione calabrese.

La presente proposta di legge concerne una materia rientrante nell’ambito della legislazione concorrente, nella quale le Regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato. Pertanto, essa si colloca nel contesto normativo definito dalla legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), che, all’art. 36-bis, prevede nuove disposizioni atte a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; inoltre, la proposta di legge si collega alla legge n. 296 del 2007 (Legge Finanziaria 2006), che ha introdotto nuove disposizioni concernenti l’emersione del lavoro nero, tra le quali il Fondo nazionale per l’emersione.

Il lavoro non regolare si caratterizza per la molteplicità di forme che può assumere in base ai settori economici e/o contesti territoriali di riferimento, pertanto, il presente testo di legge introduce nel quadro normativo regionale, gli elementi di definizione delle politiche per l’emersione in una prospettiva di integrazione con le più generali politiche attive e preventive per lo sviluppo e l’occupazione regolare.

A questo proposito, vengono di seguito richiamati alcuni tra i più importanti riferimenti comunitari e nazionali in materia di orientamento delle politiche per l’emersione.

L’Unione Europea ha, di fatto, definito una ‘*Strategia comune in materia di lavoro non regolare*’ includendola tra le priorità della SEO, predisponendo un *framework* in cui vanno ad inserirsi, in successione logica e non gerarchica, gli interventi nazionali e regionali:

1. Comunicazione della Commissione europea sul lavoro sommerso, nella quale viene ribadito “...una strategia mirata globale, che preveda un’adeguata combinazione di politiche basata sulla prevenzione, è essenziale se si vuole combattere il lavoro non dichiarato in modo efficace”. Inoltre, la Commissione ha invitato gli Stati membri a considerare la lotta al lavoro non dichiarato come parte della strategia generale per l’occupazione”;
2. Decisione del Consiglio Europeo, secondo la quale “*Gli Stati membri sono invitati a sviluppare, attenendosi alla Strategia Europea per l’Occupazione, un approccio globale basato su azioni preventive, incoraggiando tutti i datori di lavoro ed i lavoratori ad operare all’interno dell’economia ufficiale e nel contesto*

*dell'occupazione regolare. Dette misure dovrebbero tenere conto della sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale, e possono includere:*

- la creazione di un ambito giuridico e amministrativo favorevole alla dichiarazione dell'attività economica e dell'occupazione, tramite la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi e dei vincoli che limitano la creazione e lo sviluppo delle imprese, in particolare le piccole imprese e quelle in fase di avviamento;*
- il rafforzamento degli incentivi e la rimozione dei disincentivi per far uscire dal sommerso sia la domanda che l'offerta;*
- il miglioramento della conoscenza delle dimensioni del lavoro non dichiarato valutando l'entità dell'economia sommersa e del lavoro non dichiarato a livello nazionale, sulla base dei dati a disposizione degli istituti di sicurezza sociale, delle autorità tributarie, dei ministeri o degli istituti nazionali di statistica”.*

A livello nazionale, in riferimento al nuovo quadro della programmazione comunitaria 2007-2013, la priorità 7 ("Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" del QSN individua, tra gli interventi finalizzati a sostenere i sistemi locali nel loro complesso, le azioni volte ad aumentare l'inclusività, l'efficienza e la regolarità dei mercati locali del lavoro e del credito.

In tal senso, le politiche regionali contribuiscono all'obiettivo territoriale di emersione e contrasto delle irregolarità con un approccio trasversale di *mainstreaming*, sia con la programmazione e l'implementazione di iniziative tese a sviluppare, nei diversi contesti, la cultura della legalità e del rispetto delle regole, sia predisponendo strumentazioni differenziate e flessibili a seconda delle caratteristiche che l'irregolarità assume nei diversi contesti territoriali. Ciò attraverso l'identificazione di aree territoriali caratterizzate da omogeneità economico-sociale; lo sviluppo di approcci integrati, capaci di attivare modalità di intervento differenziate e convergenti; il coinvolgimento di un ampio spettro di attori sociali, economici, e istituzionali.

La citata legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) interviene in modo organico sul tema del lavoro sommerso, rafforzando il sistema di contrasto al lavoro nero, introducendo nuove misure volte a favorire l'emersione e procedendo, in particolar modo, a ridefinire l'assetto organizzativo complessivo al fine di migliorare la comprensione del fenomeno e, quindi, di sviluppare interventi efficienti.

In questo quadro di riferimento, il progetto di legge regionale definisce i principi della nuova normativa, precisando che la Regione Calabria promuove le iniziative e le strategie necessarie per promuovere e favorire l'emersione del lavoro irregolare in Calabria, nell'ambito di una più generale strategia delle politiche attive per l'occupazione e per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, ritenendo tale obiettivo di particolare rilevanza per l'azione istituzionale ed amministrativa della Regione, nel rispetto delle competenze in materia assegnate allo Stato dal Titolo V della Costituzione.

L'art. 1 definisce la logica strategica su cui la Regione intende muoversi, sostenendo le opportune iniziative finalizzate a garantire il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, ivi comprese le forme di coordinamento ed integrazione interistituzionale per promuovere le forme di controllo e repressione delle irregolarità sui luoghi di lavoro, ma riproponendo nel contempo il valore strategico delle politiche di prevenzione delle forme di irregolarità e di sostegno alle imprese che intendono emergere dall'irregolarità e puntare sulla regolarità dei rapporti di lavoro, e sostenendo ancora le opportune forme di integrazione tra le politiche di emersione del lavoro irregolare e sommerso con le politiche di prevenzione della sicurezza

contro gli infortuni sui luoghi di lavoro, e con le politiche di sostegno e di regolarizzazione all'immigrazione dei lavoratori extracomunitari in Calabria.

L'art. 2 individua le funzioni della Regione Calabria per favorire l'emersione, le modalità di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa vigente e le finalità delle politiche regionali.

Gli artt. 3 e 4 disciplinano la Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare. La Commissione redige annualmente l'atto di indirizzo, di programmazione e di previsione finanziaria e svolge, tra l'altro, studi ed analisi sulle problematiche del lavoro sommerso, stila il rapporto sull'economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria, garantisce il coordinamento ed il raccordo interistituzionale, promuove azioni di accompagnamento alle imprese ed iniziative di coordinamento nelle attività di vigilanza in materia di lavoro.

L'art. 5 prevede la creazione di una banca dati, la Centrale di allarme emersione (CAE), nella quale vengono registrate le imprese alle quali sono state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'art. 6 istituisce la Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive di controllo e di contrasto. La Regione Calabria, al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale favorisce, infatti, il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

L'art. 7, prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del regolamento di attuazione della legge di cui alla presente proposta entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

L'art. 8 riguarda il sistema dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione Calabria procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, dei parametri di regolarità e di congruità per il lavoro, articolati per settore e per le categorie di imprese che definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato.

L'art. 9 dispone specifici obblighi a carico delle imprese nei bandi pubblici, impegnando le imprese stesse a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro.

L'art. 10 mira a realizzare una maggiore tutela dei lavoratori, disponendo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vada adeguatamente motivato con particolare riferimento al profilo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 11.

**Art. 1***(Finalità)*

1. La Regione Calabria esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione europea e dello Statuto regionale.
2. La Regione Calabria riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, ed è orientata a perseguire le seguenti finalità:
  - a) promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la stabilità e la sicurezza del lavoro;
  - b) attuare il principio delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
  - c) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili capaci di contribuire alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le diverse forme di precarizzazione del lavoro;
  - d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
  - e) valorizzare le competenze professionali e i saperi del capitale umano, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
  - f) favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, soprattutto per le donne lavoratrici;
  - g) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito;
  - h) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale n. 18 del 2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale);
  - i) promuovere condizioni più favorevoli per i lavoratori e per le imprese nell'accesso al credito;
  - j) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;
  - k) promuovere la realizzazione di un sistema integrato di tutele e di miglioramento della qualità del lavoro, la stabilità del lavoro, il contrasto di ogni forma di lavoro sommerso ed irregolare per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela del lavoro.

**Art. 2***(Funzioni della Regione)*

1. La Regione Calabria individua, nell'ambito delle proprie competenze, indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per favorire l'emersione del lavoro irregolare e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e di valutazione degli interventi, sia direttamente che avvalendosi della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1138 del 28 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo

78 della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

2. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, definisce annualmente gli obiettivi specifici, gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e, sentita la commissione consiliare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

### **Art. 3**

*(Commissione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)*

1. La Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare è organo della Regione Calabria ed esercita le sue funzioni anche attraverso sedi e servizi dislocati sul territorio regionale. Si può avvalere della collaborazione dei dipartimenti e di enti in house della Regione, previa stipula di protocolli di collaborazione.

2. Presso la Commissione, su richiesta del Presidente della stessa e per specifiche professionalità, può essere assegnato personale della Regione o di altri enti strumentali e strutture in house della stessa, previo nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza dei dipendenti.

3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, sono disciplinati da apposito regolamento predisposto dalla stessa Commissione ed approvato dalla Giunta regionale. Tale regolamento, tenendo conto delle misure organizzative a favore dei processi di emersione di cui all'articolo 78 della legge 448/1998, stabilisce altresì le modalità di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione, le eventuali forme di incompatibilità degli incarichi, la composizione della rappresentanza delle forze sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale e quella degli enti che ne fanno parte. Fino all'emanazione del nuovo regolamento resta in vigore il regolamento regionale 23 settembre 2009, n.14 (Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare).

4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente della stessa durano in carica 5 anni ed operano senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).

5. La Commissione, fermo restando quanto stabilito nel proprio regolamento, si può avvalere di unità organizzative di progetto per lo svolgimento delle proprie attività tecnico istituzionali. Le unità organizzative vengono istituite dalla Giunta regionale, qualora ne riscontri la necessità, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale n. 31 del 7 agosto 2002 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).

**Art.4**

*(Funzioni della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)*

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare determina le condizioni per avviare processi di emersione e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare e redige annualmente l'atto di indirizzo, di programmazione e di previsione finanziaria, approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi nel termine di trenta giorni decorsi i quali si intende favorevolmente acquisito.

2. La Commissione:

a) svolge studi ed analisi sulle problematiche del lavoro sommerso, del lavoro irregolare, della qualità del lavoro e sulle dinamiche economiche che hanno riflessi sul mercato del lavoro, anche attraverso campagne mirate di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione territoriale;

b) redige annualmente il rapporto sull'economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria;

c) gestisce e aggiorna periodicamente la banca dati della Centrale di Allarme Emersione (CAE) di cui all'articolo 5;

d) garantisce il coordinamento ed il raccordo interistituzionale con tutti gli enti preposti alle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare;

e) collabora con l'Autorità di Gestione nella definizione dei bandi e delle misure che riguardano direttamente l'emersione del lavoro irregolare e la promozione della sicurezza e qualità del lavoro;

f) sottoscrive appositi protocolli con la Stazione Unica Appaltante (SUA) per garantire il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture);

g) promuove azioni di accompagnamento alle imprese sul versante della regolarità, qualità e legalità nel mercato del lavoro;

h) promuove iniziative di coordinamento nelle attività di vigilanza in materia di lavoro svolta dagli enti locali e dalle aziende sanitarie.

3. La Commissione, quale organo della Regione Calabria, può ricevere affidamenti diretti, anche in convenzione, dai dipartimenti o essere da questi delegata alla esecuzione delle procedure di attuazione dei progetti, restando in capo ai dipartimenti competenti le procedure di pagamento degli obblighi contrattuali assunti per la realizzazione dei progetti. Può anche essere soggetto attuatore di specifiche misure dei Programmi Operativi Regionali che rientrino nelle sue competenze.

**Art. 5**

*(Centrale di allarme emersione)*

1. Presso la sede operativa della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare è istituita la Centrale di allarme emersione (CAE), una banca dati nella

quale vengono registrate le imprese alle quali sono state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La segnalazione di reiterate infrazioni alla CAE costituisce causa di esclusione dell'impresa dai bandi regionali, ove le infrazioni accertate non vengano regolarizzate prima della partecipazione agli stessi bandi.

### **Art. 6**

*(Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive e di controllo)*

1. La Regione Calabria, per rendere più efficiente l'introduzione del nuovo modello di federalismo fiscale regionale, al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali, statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

2. Per realizzare quanto previsto dal comma 1 presso la sede della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli enti, è istituita la Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive, di controllo e di contrasto, composta dagli enti di vigilanza e previdenziali, dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

3. La Regione impiega le risorse di cui all'articolo 12, nel limite massimo del dieci per cento, per rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale. I soggetti preposti all'attività ispettiva accertano le infrazioni e svolgono attività di supporto alle imprese che intendono regolarizzarsi.

### **Art. 7**

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione della stessa. Nel regolamento sono inoltre definite le forme di coordinamento e di scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute e di previdenza sociale, nonché le procedure e il sistema di funzionamento della CAE.

### **Art. 8**

*(Parametri di regolarità e congruità del lavoro)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, avvalendosi della Commissione regionale per l'emersione, individua, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, i parametri di regolarità e di congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di imprese. Nella

concertazione è possibile definire la non applicabilità dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro a particolari settori.

2. I parametri di regolarità e congruità del lavoro definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice di congruità individuato. Gli indici di congruità sono oggetto di revisione ogni tre anni. I dati necessari per l'elaborazione dei parametri di regolarità e congruità del lavoro devono essere richiesti in ogni rapporto contrattuale fra l'impresa e la Regione Calabria.

3. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente, segnala al datore di lavoro la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro di cui al comma 2, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati.

4. Il datore di lavoro destinatario della segnalazione di cui al comma 3, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro è da ritenere inesistente o giustificabile. L'amministrazione regionale, attraverso il dipartimento competente, decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte.

5. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 non producono, in ogni caso, effetto sui rapporti di lavoro e sui contributi previdenziali dovuti.

## Art. 9

### *(Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)*

1. Nelle procedure di indizione delle gare e di affidamento dei contratti, di cui all'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 26 del 2007, la S.U.A. effettua le verifiche di regolarità amministrativa richiedendo all'impresa aggiudicataria la documentazione inerente la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati e da instaurare e la dichiarazione unica on-line del modello UNILAV ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti), ove non già acquisita. La SUA, nell'attività di verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, può anche avvalersi della Direzione regionale del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della Guardia di finanza e della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.

2. I bandi e le lettere di invito, attinenti ai contratti di cui al comma 1, devono contenere l'obbligo esplicito per i soggetti beneficiari di applicare nella esecuzione degli appalti e nei confronti di tutti i lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria. L'obbligo deve essere osservato per tutto il tempo in cui i suddetti soggetti beneficiano delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta dalla Regione, sino all'approvazione della rendicontazione. Tale obbligo va esteso, in caso di subappalto, anche alle imprese subappaltatrici.

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2, accertato dai competenti organi ispettivi, comporta la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione dell'impresa inadempiente, fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento regionale. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni alla Presidenza della Giunta regionale della Regione Calabria e alla Commissione per l'emersione del lavoro non regolare della Regione Calabria per la relativa iscrizione dell'impresa inadempiente nella banca dati della CAE prevista dall'articolo 5.

4. Nelle procedure di affidamento o prima dell'erogazione dei contributi da parte della Regione Calabria deve essere richiesto ai soggetti beneficiari il certificato rilasciato dalla Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare attestante che i soggetti interessati non sono stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti negativi di cui al comma 3 e che non risultano essere iscritti nella CAE, prevista dall'articolo 5.

### **Art. 10**

*(Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)*

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell'allegato XI al d. lgs. 81/2008, avviate e concluse dalla regione, dagli enti, dalle aziende e agenzie dipendenti dalla regione, dalle società partecipate dai predetti, dagli enti pubblici territoriali e dagli organismi pubblici ad essi collegati, dalle associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai su indicati soggetti, dagli enti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori e delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario regionale, le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

2. L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;

b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;

c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;

d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;

f) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

## **Art. 11**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa, capitolo 2233114 che ammontano ad euro 196.000,00 inerente "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare" e per i restanti 104.000,00 euro con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nella UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata a portare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
3. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa.
4. Per la realizzazione dei progetti e interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali destinati all'emersione del lavoro non regolare e alle politiche attive per l'occupazione, con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.